

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (BA) TUCCI     | Presidente                                                |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) SEMERARO  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) DI RIENZO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO  | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 03/02/2022

### FATTO

La ricorrente, cointestataria con pari facoltà di rimborso di n.10 BFP, di cui tre di £ 1.000.000, emessi il 17/09/1986 e riscossi il 30/11/2016, sei di £ 5.000.000, emessi il 04/11/1987 e riscossi il 15/11/2017 e uno di £ 5.000.000, emesso il 12/12/1987 e riscosso il 03/01/2018, riferisce che tali BFP sono stati tutti emessi su moduli della serie "P", recanti un timbro a inchiostro serie "Q/P" e un timbro sul retro che indicava interessi minori rispetto alla tabella stampata, ma solo fino al ventesimo anno.

Lamenta che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro dei titoli. Contesta sul punto la violazione dell'art. 5 del DM 13.6.1986 e dell'art. 173 DPR 156/73, nonché la violazione delle regole di diligenza e correttezza professionale da parte dell'intermediario.

Ritiene che debba essere tutelato l'affidamento maturato sull'applicazione per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno dei rendimenti stampati sul retro dei titoli e non modificati con l'apposizione del timbro. Cita a supporto la sentenza n. 1379/07 della Corte di Cassazione, nonché altri precedenti dell'Arbitro e della giurisprudenza.

Chiede, pertanto, all'Arbitro di condannare l'intermediario "a corrispondere le differenze non liquidate sui Buoni Fruttiferi Postali de quo in base ai rendimenti rappresentati dal timbro Q/P degli interessi progressivi dall'8 al 12% fino al 20esimo anno, e poi con i rendimenti fissi

bimestrali indicati in calce alla tabella stampata sul retro non variata, dal 21°esimo anno al 31 dicembre del trentesimo dalla data di emissione, non variati.” Inoltre, chiede “la condanna della resistente al rimborso delle spese di Euro 20,00 per il rito e applicazione alla stessa della sanzione accessoria di Euro 200,00 da devolversi alla Banca d’Italia come da Regolamento”.

Costituitosi, l’intermediario si oppone alle pretese della ricorrente, eccependo, anzitutto l’incompetenza *ratione temporis* dell’Arbitro, atteso che i BFP per cui è controversia sono stati sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2009; richiama sul punto la decisione n.7097/2020 del Collegio di Bologna, secondo la quale occorre guardare al *petitum* al fine di verificare se la controversia attiene ad un vizio genetico o agli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009, riconoscendo la competenza dell’Arbitro solo in quest’ultima ipotesi.

Rileva altresì come la questione sottoposta all’attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell’ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

L’intermediario afferma di aver utilizzato, per l’emissione dei BFP appartenenti alla serie “Q”, i moduli cartacei della precedente serie “P” e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall’ art. 5 del DM 1986, il timbro recante la “serie Q/P” sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione di quelli applicabili alla serie “P”.

Dichiara di aver correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l’importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull’importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione “ibrida” proposta dalla ricorrente (la quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie “Q/P” per i primi venti anni e alla serie “P” per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita la sentenza n. 10105 del 7 novembre 2019 del Tribunale di Milano, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963/19).

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio operato, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ritiene inconferente l’eventuale richiamo alla sentenza n. 13979/2007 della Cassazione, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all’applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie “P” per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall’art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla “Q”, compresa la serie “P”, si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all’ultimo decennio.

Chiede pertanto all’Arbitro, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile e/o irricevibile, nel merito il rigetto del stesso “con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”. In sede di repliche, la ricorrente, contesta quanto asserito dall’intermediario sia con riferimento all’incompetenza *ratione temporis* che con riferimento all’incompetenza *ratione*

materiae dell'Arbitro; ribadisce che non è possibile l'eterointegrazione automatica e suppletiva dei rendimenti del terzo decennio della serie Q; insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

Preliminarmente, riscontra il Collegio che la medesima domanda formulata in questa sede è stata oggetto di un precedente ricorso proposto dalla ricorrente, dichiarato inammissibile dal Collegio di Bari (decisione n. 15844/2020) per incompetenza per valore (ai sensi delle Disposizioni ABF all'epoca vigenti), giacché la differenza richiesta ammontava ad Euro 149.594,76.

Come noto, l'attuale limite di competenza per valore è stato innalzato dalle vigenti Disposizioni ad Euro 200.000,00 ed inoltre i Collegi ABF hanno costantemente affermato che il principio del ne bis in idem non trova applicazione allorquando la precedente decisione sia stata pronunciata in rito; pertanto, sotto entrambi i profili considerati, il ricorso appare ammissibile.

Sempre in via preliminare devono inoltre essere scrutinate le eccezioni di incompetenza ratione materiae e temporis dell'Arbitro sollevate dall'intermediario.

Per quanto attiene alla eccezione di incompetenza per materia la questione è stata già sottoposta ai Collegi ABF e ritenuta infondata alla luce del disposto del DPR 14.3.2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", dove ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), si precisa che "1. Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata dalla convenuta per conto della Cassa depositi e prestiti" ed il successivo art. 2 (Attività di bancoposta) specifica che: "1. Le attività di bancoposta svolte da[l'intermediario] comprendono: ... b) raccolta del risparmio postale; ... A[l'intermediario] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti"; e difatti, in tal senso, è anche il disposto dell'art. 1, comma 1, della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis del Testo Unico Bancario, nonché il par. 3 della Sez. I, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 s.m.i. sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ove si specifica che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è inclusa "[la convenuta] in relazione all'attività di bancoposta" (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 6588/2013).

Allo stesso modo infondata è anche l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro, giacché non avendo il ricorso ad "oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati" (Collegio di Milano, decisione cit.), non assume alcun rilievo impeditivo ai fini dello scrutinio del ricorso nel merito la data di sottoscrizione dei buoni in questione; anche perché ciò che rileva ai presenti fini è il momento in cui l'evento – nel nostro caso, il rifiuto del pagamento da parte dell'intermediario – si è verificato e non quello in cui il rapporto sarebbe sorto.

Nel merito, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di dieci BFP, in particolare, la domanda concerne la richiesta di rimborso in base ai rendimenti previsti dal 21° al 30° anno come risultanti dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

In concreto, dunque, la questione attiene alla rimborsabilità secondo le condizioni apposte sul retro del titolo oppure secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986, meno vantaggioso per il sottoscrittore.

In riferimento ai predetti BFP, si riscontra che gli stessi sono stati emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartengono alla serie "Q/P", sebbene siano stati rilasciati su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "P" ed un timbro indicante la serie "Q/P" e, sul retro, la stampigliatura con i nuovi tassi di interesse per i primi 20 anni.

A tale proposito va rammentato che il D.M. 13 giugno 1986 prevedeva all'art. 5 che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Passando alla disamina dei buoni, può constatarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalle citate disposizioni, avendo apposto la stampigliatura della Serie 'Q/P' sul fronte ed apposita timbratura relativa agli interessi sul retro, ancorché, comunque, quest'ultima si riferisca, come detto, al rendimento solo fino al 20° anno, nulla quindi disponendo con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Tale condotta, secondo l'orientamento più recente condiviso da tutti i Collegi ABF, appare legittima giacché la modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. 13/06/1986, risulta dalle apposite timbrature apposte, sia sul fronte che sul retro, riportanti le informazioni relative alla nuova serie di appartenenza ed ai relativi rendimenti dei buoni, pur se emessi dall'intermediario utilizzando moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

Di qui, ne deriva che va escluso che il titolare dei buoni non fosse in grado di comprendere le condizioni economiche in concreto applicabili, relative al timbro della serie più recente, almeno con riferimento ai primi venti anni espressamente considerati.

Al contrario, tenuto conto che le stampigliature sul retro, in ogni caso, nulla dicono circa il rendimento previsto per il terzo decennio, fino cioè al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale il buono cessa di essere fruttifero), rendimento che invece è indicato nella tabella allegata al D.M. del 1986, in misura inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie "P" e indicata a stampa sul retro del buono in questione, sul punto, va fatta prevalere la tutela dell'affidamento del sottoscrittore.

Conseguentemente, deve darsi prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. S.U. n. 3963/2019) quanto nei conformi e consolidati pronunciamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 1063/2019 e Collegio di Milano, decisione n. 2058/2019), "secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi"; pronunciamenti, testualmente confermati anche dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente già seguita dai Collegi territoriali, proprio in considerazione della circostanza che "in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna

modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli” (così Cass. n. 13979/2007, cit.).

Pertanto, la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all’emissione dei buoni in questione appartenenti alla serie Q/P, il rendimento indicato sul retro degli stessi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie “P” ed il cui importo dovrà essere calcolato dall’intermediario.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI